



**TRIBUNALE DI SIRACUSA**

Settore Lavoro e Previdenza

**Decreto ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.**

**R.G. n. 794/2017**

Il giudice onorario, in funzione di giudice del lavoro designato, dott.ssa Giovanna Pedalino, esaminati gli atti del procedimento R.G. n. 794/17 introdotto da **PASSARELLO ANGELA** nei confronti di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;

letta la relazione del CTU sulla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;

rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il CTU non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio fissato dal sottoscritto Giudice ai sensi dell'art. 445 bis, 4° comma, c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c. in quanto la relazione del CTU risulta esauriente e priva di vizi logici;

**OMOLOGA**

l'accertamento negativo del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU depositata in atti

**PROVVEDE**

Come segue sulle spese processuali e di CTU:

- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali sostenute da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense che liquida in complessivi Euro. 1.300,00.....per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della CTU, liquidate con separato decreto.

Siracusa, li 30/10/2017

Il Giudice Onorario  
Dott.ssa Giovanna Pedalino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 31 OTT 2017  
IL CANCELLIERE  
SANTERAMO Paola